

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1448)

DISEGNI DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

(V. Stampato Camera n. 748)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera
dei deputati nella seduta del 17 luglio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 25 luglio 1985*

Norme di attuazione della convenzione sulla competenza e
sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori,
adottata a L'Aja il 5 ottobre 1961

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Ove i provvedimenti relativi ai minori assunti da autorità straniere comportino atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 7 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata con legge 24 ottobre 1980, n. 742, sulla competenza e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori (di seguito citata come « convenzione de L'Aja »), il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti stessi sono disposti dal Tribunale dei minorenni.

Per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni del titolo VII del libro quarto del codice di procedura civile, salva l'esistenza di speciali convenzioni internazionali in materia.

Art. 2.

L'attuazione in Italia, ai sensi dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja, dei provvedimenti assunti dall'autorità straniera è attribuita alla competenza del giudice tutelare.

Art. 3.

I provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 9 della convenzione de L'Aja sono di competenza del giudice tutelare secondo quanto disposto dall'articolo 361 del codice civile.

I provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 9 della convenzione de L'Aja si intendono revocati, fatti salvi gli effetti definitivamente prodotti, non appena l'autorità straniera competente abbia assunto il provvedimento definitivo. Per l'esecuzione, se del caso, o l'attuazione del provvedimento dell'autorità straniera si applicano gli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 4.

Per le comunicazioni previste dagli articoli 10 e 11 della convenzione de L'Aja viene designata la Corte di appello di Roma, che provvede a trasmettere, per quanto del caso, le comunicazioni ricevute dalle autorità straniere ai singoli uffici giudiziari della Repubblica ritenuti competenti.

I provvedimenti assunti dalle autorità giudiziarie italiane sono trasmessi alla Corte di appello di Roma, che a sua volta ne dà comunicazione, per quanto del caso, alle autorità straniere designate.

Art. 5.

Per « residenza abituale » ai sensi della convenzione de L'Aja si intende il luogo in cui il minore ha la dimora abituale ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile.